

(N. 771)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 10 dicembre 1949 (V. Stampato N. 917-Urgenza)*

presentato dal **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 DICEMBRE 1949

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per l'esecuzione di opere pubbliche e sistemazione degli impianti e delle attrezzature della rete filotramviaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui fino all'ammontare di 5 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche e per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature della rete autoflotramviaria con ammortamento in trentacinque anni al saggio vigente alla data della concessione.

Art. 2.

I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato.

L'assunzione della garanzia statale sarà effettuata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno, sentita la Commissione centrale della finanza locale.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte del comune di Roma, alle scadenze stabilite e

dietro semplice notifica di inadempienza, senza obbligo di preventive escussioni del comune stesso da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento a detta Cassa delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti del Comune.

Art. 3.

I programmi dei lavori da effettuare con il mutuo di cui all'articolo 1 dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici e da quello dei trasporti, secondo la rispettiva competenza.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.